

STATUTO

**"AQUERO' CITTA' PROGETTI 2
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE" A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA V.
GIOBERTI 29

Numero REA: AP - 198967

Codice fiscale: 02187460445

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	le, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a met-	
	tersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dal-	
	l'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare	
	la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi	
	nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso	
	apposito regolamento."	
	Il Presidente, infine, passando alla trattazione del quarto	
	argomento posto all'ordine del giorno, illustra ai presenti	
	tutte le altre modifiche statutarie minori apportate allo	
	Statuto Sociale per adeguamento e coordinamento con quelle	
	precedentemente proposte, con particolare riferimento alla	
	modifica del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto socia-	
	le secondo il seguente nuovo testo di cui dà lettura:	
	"Articolo 8	
	La qualità di socio si perde per morte - ed in caso di perso-	
	ne giuridiche, per scioglimento e cancellazione - nonchè, re-	
	lativamente a tutte le categorie di soci, per recesso e per	
	esclusione." Ferma ed invariata la restante parte dell'arti-	
	colo 8 stesso.	
	A questo punto il Presidente dà lettura del nuovo testo dello	
	Statuto Sociale, coordinato con le modifiche come sopra pro-	
	poste, che qui di seguito si riporta:	
	"STATUTO	
	della	

	"AQUERO' CITTA' PROGETTI 2	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" A R.L.	
	Articolo 1	
	E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "A-	
	QUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" A	
	R.L..	
	Articolo 2	
	La società ha sede nel Comune di Ascoli Piceno.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	terà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e	
	sopprimere unità locali operative (succursali, filiali, uffi-	
	ci amministrativi senza stabile rappresentanza).	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	Articolo 3	
	La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta), e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa	
	nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	

	Articolo 4	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutuali-	
	stico e solidaristico, attraverso la gestione di servizi so-	
	cio assistenziali, socio sanitari e socio educativi, confor-	
	memente all'art. 1 comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381	
	(specificamente punto "a") e successive modificazioni e inte-	
	grazioni, operando in particolare in favore delle fasce so-	
	ciali più deboli e soggette ad emarginazione o svantaggio o	
	comunque dei cittadini in genere.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha an-	
	che per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di offrire servizi ai pro-	
	pri soci.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auton-	

	ma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Articolo 5	
	Considerato lo scopo mutualistico come definito al precedente	
	articolo 4, la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) organizzazione e gestione completa di strutture semiresi-	
	denziali e residenziali protette, comunità familiari, comu-	
	nità alloggio, case albergo, case vacanza, alloggi sociali	
	per adulti in difficoltà, centri di pronta accoglienza, comu-	
	nità educative per minori, comunità di pronta accoglienza,	
	case di riposo, case famiglia, centri di accoglienza per ex	
	detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrit-	
	tive della libertà personale da parte dell'Autorità Giudizial-	
	ria, case di accoglienza per donne con figli minori, vittime	
	di violenza, case di accoglienza per donne maltrattate, vit-	
	time della tratta a fine di sfruttamento sessuale, o colpevo-	
	li o vittime di reato, residenze protette e centri diurni so-	
	cio educativi e socio riabilitativi;	
	b) gestione completa, in proprio e/o per conto terzi, di cen-	
	tri diurni per anziani e disabili con attività ricreative,	
	culturali, di animazione e promozione sociale;	

	c) servizi infermieristici, riabilitativi e socio-sanitari in	
	genere, sia a domicilio, sia presso le strutture protette, di	
	ricovero e cura, pubbliche e private;	
	d) servizi di assistenza tutelare presso strutture residen-	
	ziali e/o di ricovero e cura per anziani e disabili, pubbli-	
	che e private; comunità socio educative riabilitative per	
	soggetti in situazione di compromissione funzionale (di ca-	
	rattere fisico, intellettuale o sensoriale) con assente o li-	
	mitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari conti-	
	nuativi;	
	e) servizi di assistenza, sostegno e/o cure da fornirsi sia	
	presso famiglie sia presso strutture scolastiche, sociali e/o	
	luoghi di lavoro o altre strutture di accoglienza, mirata	
	all'integrazione sociale e all'inserimento scolastico e/o la-	
	vorativo riservate ai disabili fisici e/o con lievi insuffi-	
	cienze mentali;	
	f) organizzare e gestire in forma privata o per conto di enti	
	pubblici o privati, centri sociali, centri ricreativi, asili	
	nido, asili notturni per persone senza fissa dimora, scuole	
	dell'infanzia, scuole parificate, centri di riabilitazione,	
	centri di ricreazione sportiva con annessi servizi di inter-	
	scuola, assistenza e trasporto sociale, lavanderie, piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento	
	di attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	g) promuovere organizzare e gestire attività di animazione e	

	di turismo sociale, formazione e consulenza;	
	h) interventi a favore di famiglie finalizzati all'educazione	
	dei bambini, al fine di favorire l'inserimento di minori in	
	stato di bisogno, anche momentaneo, presso le famiglie stesse	
	(affido o adozione).	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie fi-	
	nalità, la Cooperativa potrà inoltre:	
	1) partecipare ad appalti, gare, licitazioni pubbliche e pri-	
	vate direttamente o A.T.I. con altre strutture socio-assi-	
	stenziali, nonché stipulare convenzioni.	
	2) Gestire sempre in appalto o in convenzione servizi socia-	
	li, sanitari ed educativi per conto di enti pubblici, ex	
	I.P.A.B. e privati anche presso strutture degli stessi. Può	
	altresì, gestire in convenzione con enti pubblici e privati,	
	servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria.	
	3) Svolgere qualunque altra attività connessa, affine o con-	
	seguito a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria	
	necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali,	
	quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo:	
	a) acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e	
	comodato unità immobiliari e qualunque altro mobile ed immo-	
	bile.	
	b) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	

	forma, in imprese e società, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque connesse all'attività sociale.	
	La Cooperativa potrà anche aderire a Consorzi di Cooperative	
	Sociali in conformità a quanto stabilito dall'Art. 8 Legge	
	381/91.	
	La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente	
	ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e	
	qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare,	
	ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali	
	e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore	
	di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a fa-	
	vore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e	
	interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affi-	
	ne o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito	
	di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di	
	prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previste	
	dalla vigente normativa.	
	La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire so-	
	lo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di	
	cui al successivo articolo 13 dello statuto, con privilegio	
	nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale	
	nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offer-	

	ti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella	
	prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di in-	
	termediazione mobiliare di cui alla legge 197/1991 e quan-	
	t'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n. 415, le at-	
	tività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo	
	1996 n. 108, nonché l'attività delle imprese di investimento	
	di cui all'art. 18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.	
	La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle	
	norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità	
	previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si pro-	
	pone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la	
	legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e	
	previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonché di	
	promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 6	
	Il numero dei soci, ai sensi dell'art. 2522 del codice civi-	
	le, è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	La società può essere costituita da almeno tre soci quando i	
	medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme	

	della società a responsabilità limitata.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli	
	previsti dall'art. 23 D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre	
	1947 e successive modificazioni e quelli previsti dal presen-	
	te statuto per le persone giuridiche.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private, nonchè Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Non possono essere soci lavoratori coloro che non	
	rispettano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 2527	
	c.c. e ss.mm., fatte salve eventuali deroghe previste dalla	
	legge stessa.	
	Possono essere soci, oltre che le persone giuridiche come so-	
	pra previsto, i lavoratori di ambo i sessi che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri at-	
	tinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale, possano partecipare direttamente	
	ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede,	
	possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	

	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e l'eventuale regolamento e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) ed e), relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) il nominativo dell'incaricato a rappresentarla ed eventua-	
	le sostituto.	
	E' consentita l'ammissione di soci volontari nei limiti di	

	cui appresso. I soci volontari prestano le loro attività gra-	
	tuitamente per fini di solidarietà. Tale categoria di soci	
	deve essere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro	
	numero non può superare il 50% (cinquanta per cento) del nu-	
	mero complessivo dei soci. Ai soci volontari non va applicato	
	alcun contratto collettivo di lavoro subordinato ed autonomo,	
	fatta eccezione delle norme di assicurazione contro gli in-	
	fortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari spetta solo il rimborso delle spese effet-	
	tivamente sostenute nel corso delle attività di volontariato.	
	E' consentita l'ammissione di soci in speciali categorie in	
	ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro	
	inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono	
	ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale	
	dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può	
	protrarsi oltre il quinquennio; decorso tale termine il socio	
	acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri so-	
	ci cooperatori.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso,	
	in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso,	
	persona fisica e/o giuridica, siano stati effettuati i versa-	

	menti di cui in appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-	
	ne, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inef-	
	ficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il pagamento della quota, che comportano l'accettazione in-	
	condizionata dello statuto.	
	Articolo 7	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo e-	
	ventualmente determinato per ciascun esercizio dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultan-	
	ti dall'ultimo bilancio approvato.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se delibe-	
	rato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'or-	
	gano amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa	
	sociale a secondo della necessità della stessa.	
	Articolo 8	
	La qualità di socio si perde per morte - ed in caso di perso-	
	ne giuridiche, per scioglimento e cancellazione - nonchè, re-	

	lativamente a tutte le categorie di soci, per recesso e per	
	esclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 C.C., in quan-	
	to applicabili e a quanto previsto all'articolo 11 del pre-	
	sente statuto, il recesso è ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) quando la società deliberi la proroga della durata ed il	
	socio risulti dissenziente.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi	
	di cui all'articolo 2532 C.C..	
	Articolo 9	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Ci-	
	vile, può dall'organo amministrativo con deliberazione moti-	
	vata essere escluso il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo	
	1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare	
	materialmente la Società;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	

	della società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto,	
	nei regolamenti interni e nelle deliberazioni legalmente pre-	
	se dagli organi sociali competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o	
	di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civi-	
	le, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a met-	
	tersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dal-	
	l'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare	
	la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi	
	nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso	
	apposito regolamento.	
	Articolo 10	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nomi-	
	nale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante	
	dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata e, nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla ap-	
	provazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve	

	procedersi alla liquidazione.	
	Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civi-	
	le, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requi-	
	siti per l'ammissione alla società possono, se lo vogliano,	
	subentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un an-	
	no dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti,	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non versa-	
	ti e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei li-	
	miti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della	
	società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto che non vogliano o non	
	possano subentrare nella quota del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 11	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di	
	gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci	
	defunti a norma dell'articolo precedente;	

	c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di	
	gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del	
	sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fi-	
	ne di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	
	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a	
	norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della società che al suo scioglimento; alle ri-	
	serve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui al-	
	l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	Articolo 12	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e	
	nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la	
	società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori	
	ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo	
	caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non	
	prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella coopera-	
	tiva.	
	Le somme versate per sovrapprezzo non sono rimborsabili in	
	nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quo-	

	ta il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 13	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di Bilancio, previo e-	
	satto inventario, da compilarsi con criteri di oculata pru-	
	denza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge,	
	della relazione degli amministratori di cui al primo comma	
	dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificata-	
	mente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento de-	
	gli scopi statutari, in conformità con il carattere coopera-	
	tivo della Società, nonché evidenziando nella nota integrati-	
	va, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le	
	condizioni di prevalenza mutualistica.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	

	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Spetta all'organo amministrativo sentito il parere dell'orga-	
	no di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i	
	ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzio-	
	ne della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutua-	
	listiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in	
	maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 se-	
	xies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed	
	ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite	
	ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le moda-	
	lità stabilite dalle vigenti norme in materia.	
	La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pa-	
	gare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive	
	modificazioni, nella misura di legge;	
	c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e	
	versato nei limiti consentiti dall'art. 7 della Legge 31 gen-	
	naio 1992 n. 59 per il mantenimento dei requisiti mutualisti-	
	ci ai fini fiscali;	

	d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura	
	non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto il capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui	
	all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;	
	e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione previsti dal Titolo V, nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione;	
	f) un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 25;	
	g) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA	
	Articolo 14	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano al-	

	meno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le se-	
	guenti competenze:	
	a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui	
	all'art. 2364 c.c.;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dell'organo di controllo ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e	
	dell'organo di controllo;	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale e sullo	
	scioglimento della società;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservate alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie	
	indicate alle precedenti lettere c), d) ed e), nonché in tut-	
	ti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più ammi-	
	nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo del totale dei soci, le decisioni dei soci devono esse-	
	re adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto	
	del metodo collegiale.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	

	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabi-	
	lite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi	
	di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione	
	cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regola-	
	mento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assem-	
	blea a condizione però che la domanda relativa sia presentata	
	da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nel-	
	l'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere	
	convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richie-	
	sta.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Articolo 15	
	Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere a-	
	dottate con delibera assembleare, possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, e consiste in una proposta di deliberazione	
	contenente l'esatto testo della decisione da adottare e quan-	
	to comunque necessario per assicurare una adeguata informa-	
	zione ai soci sugli argomenti da trattare, compresa la men-	
	zione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se no-	
	minato.	
	La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli,	

	salvo il rispetto di quanto in appresso stabilito, purché	
	sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla	
	decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi diritto ade-	
	guata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento, ovvero di più documenti, che contengano	
	il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che	
	rappresentino almeno la maggioranza di tutti i soci.	
	Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio risul-	
	tante dal libro soci, deve indicare il termine entro il quale	
	i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede	
	sociale.	
	Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve	
	concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio, o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	La risposta deve essere riportata in calce al documento rice-	
	vuto e deve contenere una approvazione, un diniego ovvero una	
	astensione espressa.	
	La mancanza di risposta nel termine indicato viene considera-	
	ta come voto contrario.	
	Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale	
	con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenien-	
	za e di aver riscontro della ricezione, e devono essere con-	
	servate dalla società.	
	Le decisioni così adottate devono risultare da apposito ver-	

	bale redatto a cura dell'organo amministrativo e trascritte,	
	senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmis-	
	sioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o al-	
	l'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamen-	
	te comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro	
	soci.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci.	
	Articolo 16	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente ai soci	
	ovvero a mezzo telefax, posta elettronica con avviso spedito	
	al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o	
	allo specifico recapito che siano stati espressamente comuni-	
	cati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.	
	In ogni caso dovrà essere comunicata alla società la conferma	
	della ricezione dell'avviso di convocazione. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	

	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministrato-	
	ri e l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o in-	
	formati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 17	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi,	
	l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente ed in caso di	
	assenza o di impedimento di questi, dalla persona eletta con	
	il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un	
	segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori	
	anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenu-	
	ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà esse-	

	re dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si	
	tiene la riunione.	
	Articolo 18	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in	
	regola con i versamenti.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono	
	farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci	
	mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta men-	
	zione nel verbale. Un socio non può rappresentare più di due	
	soci.	
	Ai sensi dell'articolo 2539, secondo comma del codice civile,	
	il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare an-	
	che dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli af-	
	fini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe.	
	Le assemblee, sono valide, qualunque sia l'oggetto da tratta-	
	re, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci	
	che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un	
	terzo dei soci.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati; nelle elezioni delle cari-	
	che sociali risultano nominati coloro che riportano un numero	
	maggior di voti.	
	Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie ed allo	

	scioglimento anticipato della società, per essere valide, do-	
	vranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti di tutti i soci, tanto in	
	prima quanto in seconda convocazione.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 19	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da due a quattro Consiglieri nominati secondo	
	criteri di democraticità e secondo quanto disposto dal rego-	
	lamento interno.	
	Gli amministratori, durano in carica a tempo indeterminato	
	ovvero per il periodo stabilito con decisione dei soci al-	
	l'atto della nomina e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato for-	
	fettariamente, delle spese sostenute per conto della società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano an-	
	che, per la redazione dei verbali, un segretario che può es-	
	sere un estraneo al consiglio.	
	Articolo 20	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede so-	

	ciale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa	
	convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso	
	lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno due amministratori.	
	La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consi-	
	glieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax, e	
	mail o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e	
	contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, se	
	nominato.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche me-	
	diate consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti	
	dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argo-	
	mento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione collegiale so-	
	no prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Articolo 21	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della	
	società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti	
	alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente	
	statuto sociale.	

	Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dei soci.	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della coopera-	
	tiva a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e	
	consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui nu-	
	mero e le cui attribuzione sono fissati dallo stesso consi-	
	glio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e	
	2544 c.c..	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	
	può nominare procuratori, un direttore e dei comitati tecni-	
	ci, anche tra estranei stabilendone la composizione, le man-	
	sioni ed eventualmente i compensi.	
	Articolo 22	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti	
	la società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a	
	lui attribuiti si intendono conferiti al Vice Presidente.	
	Nei confronti dei terzi l'intervento e la relativa sottoscri-	

	zione del membro del consiglio che sostituisce il presidente,	
	deve essere accompagnata dalla relativa delibera consiliare.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può de-	
	legare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo compo-	
	sto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori	
	delegati, determinando i limiti della delega.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 23	
	La società può nominare un organo di controllo monocratico o	
	collegiale o un revisore determinandone competenza, poteri e	
	retribuzione, ai sensi di legge, con funzione, nei casi con-	
	sentiti dalla legge anche di revisione legale dei conti.	
	La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligato-	
	ria nelle ipotesi previste dall'articolo 2477 c.c..	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai pote-	
	ri ed alla revisione legale dei conti le disposizioni previ-	
	ste per le società per azioni e la normativa in materia di	
	organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quan-	
	to compatibili.	
	Per tutto quanto non espressamente qui previsto si fa riferi-	
	mento alla normativa in materia di organo di controllo e re-	
	visione legale dei conti.	
	L'organo di Controllo è nominato dalla stessa Assemblea e re-	
	sta in carica per tre esercizi scadenti alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	

	terzo esercizio della carica.	
	La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 24	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la	
	società su richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 25	
	L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Articolo 26	
	La cooperativa dovrà altresì dotarsi del regolamento interno	
	previsto dalla legge 142/2001.	
	Articolo 27	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Coopera-	
	tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rim-	
	borso delle quote effettivamente versate dai soci ed even-	

	tualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati,	
	di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26	
	D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le	
	clausole mutualistiche sopraestese sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservate.	
	Articolo 28	
	Per quanto non è regolato dal presente statuto e dagli even-	
	tuali regolamenti interni, valgono le disposizioni legislati-	
	ve sulle società cooperative a responsabilità limitata rette	
	coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle	
	leggi speciali applicabili in materia.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
	visti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive	
	modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo	
	dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere	
	senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla	
	normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibi-	
	le."	
	Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, udito quanto espo-	
	sto dal Presidente, con voti unanimi non essendovi alcun con-	
	trario ed alcun astenuto; espressi per alzata di mano, nei	
	modi di legge e di Statuto, come io Notaio constato	
	- D E L I B E R A -	

	1) di modificare ed integrare l'articolo 6 dello Statuto So-	
	ciale secondo il testo letto dal Presidente in assemblea;	
	2) di modificare l'articolo 5, lettera f, dello Statuto So-	
	ciale, secondo il testo che il Presidente ha letto in assem-	
	blea;	
	3) di eliminare dal primo comma dell'articolo 9 dello Statuto	
	Sociale, il paragrafo relativo alla lettera g), il tutto se-	
	condo il nuovo testo dell'articolo 9 stesso così come letto	
	in assemblea;	
	4) di apportare allo Statuto Sociale tutte le altre modifiche	
	minori per adeguamento e coordinamento, con particolare rife-	
	rimento al primo comma dell'articolo 8 dello Statuto stesso e	
	di approvare, sia partitamente che nel suo complesso, il te-	
	sto dello Statuto Sociale, aggiornato con tutte le suddette	
	modifiche, così come letto dal Presidente in Assemblea;	
	5) di dare infine mandato ed autorizzazione al Signor MAZZONI	
	Massimo, comparente sopra indicato, di apportare al presente	
	atto ed allo Statuto di cui sopra, tutte le eventuali modifi-	
	che che venissero richieste in sede di deposito ed iscrizione	
	del presente atto presso il competente Registro delle Imprese.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola sull'ultimo argomento all'ordine del giorno, l'adu-	
	nanza è sciolta alle ore dodici e minuti cinquanticinque.	
	Il comparente dichiara di essere stato esaustivamente infor-	
	mato dei diritti ad esso riconosciuti dal D.Lgs 30/06/2003 n.	

	196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e	
	quindi delle modalità e delle finalità del trattamento ap-	
	presso riportati. Dichiaro inoltre di essere stato informato	
	che i dati personali riportati nel presente atto e da esso	
	stesso comunicati e confermati saranno trattati e conservati	
	con sistemi informatici per i seguenti fini:	
	a) dare idonea pubblicità al presente atto, secondo la natura	
	dello stesso, presso tutti i competenti uffici ove la norma-	
	tiva vigente prevede siano registrati/trascritti/annota-	
	ti/volturati e/o comunque comunicati;	
	b) adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalle	
	vigenti norme nell'espletamento delle funzioni notarili;	
	c) adempiere agli obblighi di conservazione e/o di comunica-	
	zione ai sensi della vigente normativa in materia.	
	Infine il comparente è stato informato dei diritti ad esso	
	spettanti, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato D. Lgs, del-	
	la obbligatorietà delle comunicazioni come sopra riportate e	
	che le medesime verranno trattate ai soli fini e nei limiti di	
	cui sopra secondo il codice di deontologia professionale a	
	cura del Notaio rogante quale responsabile del trattamento e	
	dai suoi dipendenti.	
	Del che io Notaio richiesto ho redatto il presente verbale	
	del quale ho dato lettura a tutti gli intervenuti e che viene	
	sottoscritto dal richiedente Presidente e da me Notaio come	
	per Legge, alle ore tredici.	

36 di 37

37 di 37